SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 1947)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARIBALDI e MERIGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1986

Disposizioni a favore dei lavoratori genitori di portatori di handicaps

ONOREVOLI SENATORI. — Da oltre un anno, presso l'altro ramo del Parlamento, un apposito Comitato nominato per l'esame di numerose proposte di legge, relative alla assistenza e alla tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicaps, ha predisposto un testo di sintesi. Non risulta tuttavia che si sia andati oltre nè che esista la concreta prospettiva di procedere con sollecitudine.

Tempo addietro una lavoratrice madre, dipendente da un ente locale pavese, mi ha scritto una lettera che ritengo costituisca la più significativa e convincente motivazione a sostegno di un intervento legislativo in proposito, parziale sin che si vuole, che a mio giudizio non può più essere rinviato, neppure con la « giustificazione » che il problema deve essere affrontato globalmente. Tanto è insostenibile, talvolta, la situazione sopportata dai genitori di bambini handicappati.

Ecco il testo della lettera.

« Federico ha sette anni. È un bambino meraviglioso, ma non parla. Ha l'intelligenza di

un bambino di tre-sei mesi. Non conosce il pericolo. Deve essere imboccato come un neonato e, come un neonato, lavato e pulito; ma quel che è più grave ha continue convulsioni, giorno e notte. Piange per il male. Non è in grado di esprimersi in altro modo. Soffre di sclerosi tuberosa. Un male purtroppo senza speranze e per il quale deve solo soffrire e far soffrire. L'unica vera possibilità di cura, oltre alle medicine, che non possono fare quasi nulla, è il grande amore e la grande dedizione dei suoi cari.

Spesso nei momenti di disperazione mi sembra che il destino si sia accanito punendo in modo così terribile il grande desiderio di diventare madre.

Forse, per la società, questi malati sono un peso, un problema scomodo, ma chi li ha generati li ama in modo "speciale" e attraverso la loro sofferenza capisce cosa significhi veramente il termine amore e la vera gioia di vivere che ad essi è negata.

La richiesta che desidero inoltrare è quella di una regolamentazione che tuteli i genitori lavoratori di bambini "portatori di

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

handicaps" in modo che possano assistere con serenità, e soprattutto con dignità, i propri figli almeno nelle fasi acute del male (ricoveri, visite, esami clinici).

Secondo l'attuale legislazione, assenze dal lavoro per tali motivazioni non sono previste. Infatti la legge sulla tutela delle lavoratrici madri prevede l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di vita. Per l'assistenza del bambino malato, handicappato o in via di accertamento dopo il terzo anno di vita non esiste alcuna disposizione di legge. Non esistono quindi giustificazioni possibili, per far fronte a queste situazioni, così che alla sofferenza per tale dramma si aggiunge l'umiliazione.

Le chiedo: il Parlamento, che è l'espressione della società, intende venire incontro alle famiglie e far suo questo problema non ignorandolo ma cercando una soluzione?

Le forze sindacali, che hanno promesso di battersi per una uguaglianza dei diritti e per una società migliore e più giusta tutelando il lavoro, non comprendono la gravità e l'urgenza della situazione? Sarebbe auspicabile che i genitori potessero avere a disposizione un certo numero di giornate di permesso mensili, fruibili anche in maniera continuativa e indipendentemente dal-

l'età del figlio da assistere, per vivere con più dignità l'attività lavorativa e per avere un cammino meno pesante da percorrere nella famiglia, nella società, nel lavoro.

Spero che questa mia richiesta possa giungere alle persone e agli organi competenti e, sicura che il problema non mancherà di far riflettere, sono fiduciosa che a breve scadenza si possa intervenire con una soluzione che aiuti migliaia di famiglie infelici ed in difficoltà ».

Non penso sia il caso di commentare.

Poichè l'articolo 29 della bozza di « Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicaps » (come accennato, elaborata dal Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge 194, 327, 875, 1212, 1604 e 2171 in materia di persone handicappate, presentate alla Camera dei deputati nella presente legislatura) si fa carico dello specifico problema e poichè tale articolo è ripreso pari pari nel (o dal?) disegno di legge n. 270 presentato il 26 ottobre 1983 dal senatore Bompiani ed altri, non fosse che ad onore della madre la cui lettera ho riportato in precedenza, lo propongono come disegno di legge.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le lavoratrici, madri di un handicappato gravissimo, hanno diritto al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro fino al diciottesimo mese di vita del bambino, a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
- 2. Lo stesso diritto spetta alle lavoratrici madri di bambini nei confronti dei quali siano in corso gli accertamenti da parte delle unità sanitarie locali e viene a cessare quando i suddetti accertamenti siano stati esperiti con esito negativo.
- 3. Il diritto di cui al primo comma è riconosciuto anche al padre quando non sia esercitato dalla madre.
- 4. In alternativa a quanto disposto dal primo e dal terzo comma del presente articolo, i genitori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire di due ore di permessi gornalieri retribuiti fino al compimento del diciottesimo mese di vita del bambino.
- 5. Successivamente al compimento del diciottesimo mese di vita, i genitori di un handicappato gravissimo hanno diritto, alternativamente, a tre giorni di permessi mensili, fruibili anche in maniera continuativa nel corso dell'anno, a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno.
- 6. A tali permessi si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
- 7. L'indennità giornaliera di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è elevata al 50 per cento della retribuzione giornaliera per i lavoratori e le lavoratrici che si avvalgono

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui al presente articolo.

8. Il genitore o il familiare lavoratore, che assista con continuità un figlio o familiare handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.